



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 30/16/CSP

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

(PROC. N. 268/DDA/AP - <http://www.usenet-crawler.com>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 febbraio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza n. DDA/585 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0000012 del 4 gennaio 2016, è stata segnalata dall'avvocato Fabio Fischetti, in qualità di legale rappresentante del titolare del diritto, la presenza, alla pagina *internet* [https://www.usenet-crawler.com/details/22a4153f1849865a8355e31c02bba23b/K%20Dicke%20-%20%5bTide%2001%5d%20-%20Spring%20Tide%20\(epub\)](https://www.usenet-crawler.com/details/22a4153f1849865a8355e31c02bba23b/K%20Dicke%20-%20%5bTide%2001%5d%20-%20Spring%20Tide%20(epub)) di un'opera letteraria denominata “*Spring Tide*”, diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. Dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alla pagina *internet* sopraindicata, è effettivamente presente l'opera oggetto di istanza, qualificabile di carattere letterario ai sensi dell'art. 1, comma 1, *lett. p)*, del *Regolamento* in oggetto e diffusa in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della legge n. 633 del 1941;
3. Dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:
 - il nome a dominio risulta registrato verosimilmente dalla società TLD Registrar Solution, l'indirizzo di posta elettronica disponibile è abuse@tldregistrarsolutions.com, per conto della società Whois Privacy Corp., specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede a Nassau, Bahamas; l'indirizzo di posta elettronica disponibile è 550f44e3uqxjioll@5225b4d0pi3627q9.whoisprivacycorp.com; sul sito è reperibile l'indirizzo di posta elettronica info@usenet-crawler.com;
 - i servizi di *hosting* e i *server* impiegati risultano verosimilmente afferenti alla società Private Layer Inc., con sede in Zürcherstrasse 161 - 8010 Zurigo; l'indirizzo di posta elettronica indicato è abuse@privatelayer.com;
4. Con comunicazione del 12 gennaio 2016 (prot. n. DDA/0000046), la scrivente Direzione ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 268/DDA/AP relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

la presunta violazione degli artt. artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della legge n. 633 del 1941;

5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <http://www.usenet-crawler.com> oggetto dell'istanza, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 12 gennaio 2016, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alla pagina [https://www.usenet-crawler.com/details/22a4153f1849865a8355e31c02bba23b/K%20Dicke%20-%20%5bTide%2001%5d%20-%20Spring%20Tide%20\(epub\)](https://www.usenet-crawler.com/details/22a4153f1849865a8355e31c02bba23b/K%20Dicke%20-%20%5bTide%2001%5d%20-%20Spring%20Tide%20(epub)) è ancora accessibile l'opera oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato una sola opera di carattere letterario diffusa in violazione del diritto d'autore alla pagina *internet* [https://www.usenet-crawler.com/details/22a4153f1849865a8355e31c02bba23b/K%20Dicke%20-%20%5bTide%2001%5d%20-%20Spring%20Tide%20\(epub\)](https://www.usenet-crawler.com/details/22a4153f1849865a8355e31c02bba23b/K%20Dicke%20-%20%5bTide%2001%5d%20-%20Spring%20Tide%20(epub));



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <https://www.usenet-crawler.com/>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci